



Date de réception : 27/10/2015

[Osservazioni]

Causa C-194/15\*

**Documento depositato da**

Repubblica federale di Germania

**Denominazione comune della causa:**

VÉRONIQUE BAUDINET E A.

**Data di deposito:**

18 agosto 2015

---

\* Lingua processuale: l'italiano.



**Repubblica federale di  
Germania**

Berlino, 18 agosto 2015

**Thomas Henze**  
**Dr. Björn Beutler, LL.M.**  
Agenti del governo  
della Repubblica federale di  
Germania

Corte di giustizia  
dell'Unione europea  
- Cancelleria -  
L- 2925 Lussemburgo

A mezzo e-Curia

NOTIFICHE  
Preferibilmente a mezzo e-curia  
oppure a:  
Bundesministerium für  
Wirtschaft und Energie  
Referat EA5  
Scharnhorststraße 34-37  
10115 Berlino  
Germania  
Fax: 0049 30 18615 – 5334

### **Osservazioni**

Nella causa C-194/15

relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Commissione tributaria provinciale di Torino (Italia), con ordinanza del 31 marzo 2015 nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra

Véronique Baudinet e a.

contro

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino

a nome e per conto del governo della Repubblica federale di Germania presentiamo le seguenti osservazioni:

**Indice**

A.	INTRODUZIONE .....	3
B.	CONTESTO NORMATIVO .....	3
	I. Diritto dell'Unione .....	3
	II. Diritto internazionale.....	4
	III. Diritto nazionale .....	5
C.	FATTI E QUESTIONE PREGIUDIZIALE.....	5
D.	ANALISI .....	6
	I. Ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali .....	7
	II. Insussistenza di una restrizione .....	8
	1. Punto di partenza .....	9
	2. Confronto con la tassazione dei dividendi italiani .....	10
	3. Nessuna restrizione in ragione del metodo e della portata dell'imputazione dell'imposta alla fonte francese .....	10
	4. Nessuna restrizione in ragione dell'esenzione da imposta del 60 % dei dividendi .....	12
	a) Paralleli con il caso Kronos .....	12
	b) Altri elementi nella giurisprudenza della Corte .....	13
	5. Conclusione intermedia .....	14
	III. Considerazioni in via subordinata sulla giustificazione .....	14
	1. Obiettivi imperativi di interesse generale.....	15
	a) Mantenimento della ripartizione del potere impositivo...	15
	b) Garanzia della coerenza del regime fiscale italiano .....	16
	2. Adeguatezza .....	17
	3. Proporzionalità .....	17
	4. Conclusione intermedia .....	17
E.	CONCLUSIONE.....	17

## A. INTRODUZIONE

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Torino (in prosieguo: la «Commissione tributaria») riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da una persona fisica residente in uno Stato membro (nel caso di specie, l'Italia) da una società con sede in un altro Stato membro (nel caso di specie, la Francia).
2. Si discute essenzialmente se l'Italia, quale Stato di residenza, sia tenuta a imputare in toto l'imposta alla fonte riscossa dalla Francia sull'ammontare complessivo dei dividendi, benché l'Italia, a sua volta, assoggetti a tassazione soltanto il 40 % dell'ammontare lordo dei dividendi in parola applicando la rispettiva aliquota personale.
3. Come il Bundesregierung [governo federale] osserverà in prosieguo, dal punto di vista tedesco occorre rispondere alla questione in senso negativo.

## B. CONTESTO NORMATIVO

### I. Diritto dell'Unione

4. Le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE») citate nella questione pregiudiziale hanno, per estratto, il seguente contenuto:

#### «Articolo 63 (ex articolo 56 del TCE)

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

(...)

#### Articolo 65 (ex articolo 58 del TCE)

1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

- a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
- b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti

di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

(...)

(3) Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.

(...)).

## **II. Diritto internazionale**

- 5 La convenzione per la prevenzione della doppia imposizione (in prosieguo: la «convenzione») stipulata dall'Italia e dalla Francia il 5 ottobre 1989 prevede, al suo articolo 10, quanto segue:

«1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato in cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere

(...)

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi (...)).

- 6 L'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione stabilisce per gli elementi di reddito imponibili in Francia che sono considerati anche in Italia ai fini della base imponibile dell'imposta sui redditi italiana che l'Italia, al fine di escludere la doppia imposizione, «deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia». Allo stesso tempo, l'articolo 24 della convenzione prevede tuttavia che l'importo imputato alle imposte riscosse su tali redditi non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

## **III. Diritto nazionale**

- 7 Nel diritto nazionale italiano le disposizioni in materia di imposta sui redditi sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22

dicembre 1986 nella versione modificata dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, il cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in prosieguo: il «T.U.I.R.»).

8 In base all'articolo 47, paragrafo 1, T.U.I.R., gli utili distribuiti da determinate società o enti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo di un soggetto passivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

9 L'articolo 165, paragrafo 1, del T.U.I.R. dispone quanto segue:

«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta»,

e cioè

«fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo (...)».

10 L'articolo 165, paragrafo 10, del T.U.I.R. prevede poi quanto segue:

«Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente».

11 Per quanto attiene alle altre disposizioni applicabili, il Bundesregierung si permette di rinviare a quanto esposto nell'ordinanza di rinvio.

### **C. FATTI E QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

12I fatti alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale possono essere riassunti come segue.

13 I ricorrenti nel procedimento principale, residenti in Italia, sono soci della società francese Paul Ricard S.A. In forza di tali partecipazioni, la cui entità non è nota, essi hanno percepito per gli anni 2007 e 2008 dei dividendi sui quali è stata riscossa in Francia un'imposta alla fonte del 15 %.

14In Italia è stato tassato il 40 % dell'ammontare lordo dei dividendi con applicazione della corrispondente aliquota personale. L'imposta alla fonte francese è stata quindi imputata soltanto per il 40 %.

15I ricorrenti ritengono però che dall'imposta dovuta in Italia dovrebbe essere detratta l'intera imposta alla fonte trattenuta in Francia. A loro avviso, la normativa nazionale vigente in Italia in materia di tassazione dei dividendi esteri renderebbe le partecipazioni in società con sede in altri Stati membri meno attrattive rispetto alle partecipazioni nelle società italiane. I ricorrenti vi

ravvisano una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.

16 In tale contesto, la Commissione tributaria ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ostino alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato - azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso - percepisca dividendi tassati in entrambi gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia imposizione mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice».

#### **D. ANALISI**

17 Rispetto alla formulazione della questione pregiudiziale, il Bundesregierung desidera osservare fin da subito che l'imputazione solo parziale dell'imposta alla fonte francese non deriva esclusivamente dalle disposizioni di uno Stato membro (nel caso di specie, l'Italia). Essa è piuttosto anche una conseguenza della convenzione stipulata dall'Italia e dalla Francia. Nelle considerazioni che seguono occorre pertanto tener conto anche di essa.

18 Su questa base, occorre rispondere in definitiva in senso negativo alla questione pregiudiziale. Le disposizioni del diritto nazionale italiano e della convenzione applicabili nel procedimento principale sono compatibili con il diritto dell'Unione. Nella misura in cui si verifica effettivamente una doppia imposizione, l'imposta alla fonte francese è anche imputata integralmente. La negazione per la parte eccedente dell'imputazione dell'imposta alla fonte francese non costituisce alcuna restrizione illegittima alla libera circolazione dei capitali.

#### **I. Ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali**

19 Nella sua questione pregiudiziale la Commissione tributaria, facendo riferimento agli articoli 63 e 65 TFUE, ha citato quale criterio di esame esclusivamente disposizioni in materia di libera circolazione dei capitali. Ciò non sembra costituire un problema posto che non ci sono elementi per ritenere che i fatti alla base del procedimento principale possano ricadere nell'ambito di applicazione di un'altra libertà fondamentale.

20 È vero che il trattamento fiscale dei dividendi può, in linea di principio, ricadere sia nell'ambito dell'articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento che

dell'articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali <sup>1</sup>. I criteri impiegati dalla Corte al fine di circoscriverli non portano tuttavia a ritenere che debbano invece trovare applicazione le disposizioni in materia di libertà di stabilimento:

- Quanto al punto se una legislazione nazionale rientri nell'una o nell'altra libertà di circolazione, occorre prendere in considerazione anzitutto l'oggetto della legislazione nazionale di cui trattasi <sup>2</sup>.

«A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società, e di determinare le attività di quest'ultima, ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento (...). Per contro, eventuali disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali (...)» <sup>3</sup>.

Le disposizioni del T.U.I.R. e della convenzione pertinenti nel procedimento principale trovano applicazione a prescindere dall'entità della partecipazione in una società. Non è quindi possibile stabilire se le disposizioni in parola rientrino nell'articolo 49 TFUE o nell'articolo 63 TFUE sulla base del loro oggetto.

- In simili circostanze, la Corte tiene conto – nella misura in cui le disposizioni nazionali applicabili riguardano dividendi provenienti da uno Stato membro - degli elementi di fatto del caso di specie al fine di stabilire sotto quale libertà ricada la situazione oggetto della controversia principale <sup>4</sup>. Ciò vale in particolare rispetto alla questione se le partecipazioni di volta in volta presenti permettano alle rispettive controllanti di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società e di indirizzarne le attività; in quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni del TFUE relative alla libertà di stabilimento <sup>5</sup>.

Nel caso di specie non vi sono tuttavia elementi indicanti che le partecipazioni dei ricorrenti nella società Paul Ricard S.A. permetterebbero di esercitare una tale sicura influenza.

<sup>1</sup> Sentenze Accor, C-310/09, EU:C:2011:581, punto 30 e Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2009:17, punto 33.

<sup>2</sup> Sentenza Accor, cit. alla nota 1, punto 31.

<sup>3</sup> Sentenza Accor, cit. alla nota 1, punto 32.

<sup>4</sup> Sentenza Beker e Beker, C-168/11, EU:C:2013:117, punto 28.

<sup>5</sup> Sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 37.

21 Sulla base delle considerazioni che precedono, si può stabilire che il procedimento principale ricade nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali e che la Commissione tributaria ha correttamente indicato, quale criterio di esame, gli articoli 63 e 65 TFUE.

22 Nell'ambito del procedimento principale non si verifica tuttavia alcuna violazione della libertà in parola (v. infra sub II.). Per tale ragione, il Bundesregierung prende posizione su una possibile giustificazione solo in via subordinata (v. infra sub III.).

## II. Insussistenza di una restrizione

23 Nel rispondere alla questione se, nel caso di specie, si verifichi una restrizione alla libera circolazione dei capitali, occorre muovere dalla considerazione che due Stati membri esercitano in parallelo la loro competenza fiscale<sup>6</sup>. Tuttavia, tale esercizio parallelo opera solo in parte per la tassazione dei dividendi percepiti dai ricorrenti dalla società Paul Ricard S.A. Infatti,

- mentre in Francia viene riscossa un'imposta alla fonte del 15 % sull'ammontare lordo complessivo dei dividendi in questione,
- in Italia i suddetti dividendi sono considerati nella base imponibile dell'imposta sui redditi solo per il 40 % del loro ammontare lordo.

24 Allo stesso tempo, l'imposta francese è detratta solo in misura limitata dall'imposta dovuta in Italia. L'importo detraibile viene infatti calcolato soltanto rispetto alla quota di ammontare lordo dei dividendi rilevante ai fini delle disposizioni fiscali italiane, ossia – nel caso di specie – il 40 %<sup>7</sup>.

25 Una siffatta strutturazione della tassazione si fonda, in base alle considerazioni della Commissione tributaria che non sono, sul punto, da verificare ulteriormente<sup>8</sup>, sia sulle disposizioni del diritto nazionale italiano (in particolare, l'articolo 165 T.U.I.R.) che su quelle della convenzione (in particolare il suo articolo 24)<sup>9</sup>.

26 Occorre tuttavia verificare se ciò integri una restrizione alla libera circolazione dei capitali. I ricorrenti ritengono che si debba rispondere in senso affermativo. Come già osservato nel paragrafo 15, a loro avviso, la disciplina vigente in Italia sulla tassazione dei dividendi esteri rende le partecipazioni in società con sede in altri Stati membri meno attrattive rispetto alle partecipazioni in società italiane. I ricorrenti ritengono, in particolare, che dall'imposta dovuta in Italia debba essere detratta l'intera imposta alla fonte trattenuta in Francia.

<sup>6</sup> Sentenza Kerckhaert e Morres, C-513/04, EU:C:2006:713, punto 20.

<sup>7</sup> Un esempio di calcolo in proposito è reperibile nell'ordinanza di rinvio a pag. [Or. 8].

<sup>8</sup> Sentenza Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, punto 22.

<sup>9</sup> Ordinanza di rinvio, pag. [Or. 7] e seg.

27 Il Bundesregierung non condivide tale posizione.

### **1. Punto di partenza**

28 Il punto di partenza è dato, al riguardo, dal fatto che

«le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall'esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, in quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato CE (...)»<sup>10</sup>.

Secondo una giurisprudenza costante, la discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse<sup>11</sup>.

### **2. Confronto con la tassazione dei dividendi italiani**

29 In base a quanto sopra indicato, una restrizione alla libera circolazione dei capitali sussisterebbe anzitutto ove il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai ricorrenti dalla società Paul Ricard S.A., con sede in Francia, fosse diverso da quello accordato ai dividendi italiani, benché sia oggettivamente imposta una parità di trattamento, trattandosi di due situazioni comparabili.

30 A questo proposito, occorre osservare anzitutto che, in base alla convenzione e nei limiti ivi fissati, la tassazione dei dividendi distribuiti da società con sede in Francia a soggetti residenti in Italia può avvenire da parte di entrambi gli Stati. L'Italia ha così il diritto di tassare i dividendi distribuiti a persone residenti in Italia a prescindere dal fatto che essi provengano da una società con sede in Italia o in Francia.

31 Una restrizione ai sensi di quanto esposto nel paragrafo 29 sussisterebbe quindi solo ove l'Italia accordasse ai dividendi provenienti dalla Francia un trattamento fiscale diverso e svantaggioso rispetto ai dividendi distribuiti da società con sede in Italia. Così però non è. In entrambi i casi, infatti, in base al diritto italiano, i dividendi sono considerati ai fini del reddito imponibile complessivo nei limiti del 40 % del loro ammontare lordo e sono soggetti all'imposta sul reddito con l'aliquota personale. In Italia essi sono quindi assoggettati a tassazione nella stessa misura.

### **3. Nessuna restrizione in ragione del metodo e della portata dell'imputazione dell'imposta alla fonte francese**

<sup>10</sup> Sentenza Damseaux, cit. alla nota 8, punto 27 che rimanda alle sentenze Kerckhaert e Morres, cit. alla nota 6, punti 19, 20 e 24, e Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punti 41, 42 e 47.

<sup>11</sup> Sentenza Truck Center, C-282/07, EU:C:2008:762, punto 37.

- 32 Occorre quindi ora chiedersi se il metodo o la portata con cui l'imposta alla fonte assolta in Francia è imputata in Italia comporti una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Si tratta di stabilire se l'Italia – come sostenuto dai ricorrenti – fosse stata tenuta a detrarre dall'imposta sui redditi ivi dovuta l'intera imposta alla fonte trattenuta in Francia. In altre parole, si pone la questione se la limitazione dell'imputazione dell'imposta alla fonte francese al 40 %, basata sull'articolo 165, paragrafi 1 e 10, del T.U.I.R. e sull'articolo 24 della convenzione, sia compatibile con le disposizioni di diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
- 33 Il Bundesregierung ritiene che si debba rispondere in senso affermativo. La limitazione dell'imputazione dell'imposta francese al 40 % corrisponde specularmente alla limitazione della tassazione dei dividendi in Italia a un importo pari soltanto alla suddetta percentuale dei dividendi percepiti. Posto che la Francia ha assoggettato a un'imposta alla fonte il 100 % dei dividendi, ma l'Italia tassa tali dividendi solo per il 40 %, è corretto che l'Italia imputi anche l'imposta francese solo nei limiti della tassazione da essa operata.
- 34 Si osserva, per chiarire, che nel caso di specie non si discute dell'eliminazione di una doppia imposizione economica. Quest'ultima è stata già oggetto di numerosi procedimenti dinanzi alla Corte<sup>12</sup>. Una doppia imposizione economica sussiste quando, rispetto alla medesima fonte di reddito, sono chiamati a rispondere fiscalmente due soggetti passivi diversi. Ciò accade ad esempio quando un soggetto passivo che percepisce dividendi da una società, oltre ad essere soggetto alla propria tassazione, è gravato economicamente anche in ragione del carico fiscale, a monte, della società distributrice.
- 35 Nel procedimento principale sussiste invece una doppia imposizione giuridica. Essa ricorre, nel caso di specie, nella misura in cui i due Stati coinvolti – ossia l'Italia come Stato di residenza e la Francia come Stato d'origine – assoggettano a tassazione i medesimi redditi in capo ai ricorrenti azionisti. Ciò si verifica solo rispetto a una parte pari al 40 %. Ne consegue che i dividendi sono assoggettati a imposta sia italiana che francese solo in tale misura.
- 36 Il diritto dell'Unione, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione della doppia imposizione all'interno dell'Unione<sup>13</sup>. In base al modello di convenzione (in prosieguo: il «modello OCSE») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (in prosieguo: l'«OCSE»), tale eliminazione compete, in caso di doppia imposizione giuridica, all'Italia, quale Stato di residenza. Lo prevedono l'articolo 23 A, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 23 B, paragrafo 1, del modello OCSE. Dalle suddette disposizioni del modello OCSE si evince inoltre che

<sup>12</sup> V. ad esempio, sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 5; Commissione/Germania, C-284/09, EU:C:2011:670; Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655.

<sup>13</sup> Sentenza Kronos, C-47/12, EU:C:2014:2200, punto 68.

l'Italia è libera di scegliere come provvedere a tale eliminazione, ossia in base al metodo dell'esenzione (articolo 23 A del modello OCSE) o mediante il metodo dell'imputazione (articolo 23 B del modello OCSE).

37 Come risulta dalle considerazioni che precedono, l'Italia elimina – in base alle disposizioni del suo diritto nazionale e dell'accordo raggiunto con la Francia nell'ambito della convenzione – la doppia imposizione giuridica dei dividendi, nella misura in cui essa effettivamente sussiste, mediante il metodo dell'imputazione. Rispetto al 40 % dei dividendi percepiti dai ricorrenti si procede così all'imputazione dell'imposta alla fonte trattenuta in Francia

38 Si può quindi in primis affermare che non sussiste alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali rispetto a tale parte.

#### **4. Nessuna restrizione in ragione dell'esenzione da imposta del 60 % dei dividendi**

39 Una restrizione alla libera circolazione dei capitali non può essere ravvisata inoltre neppure nel fatto che il 60 % dei dividendi distribuiti ai ricorrenti dalla società Paul Ricard S.A. sono esenti da imposta in Italia.

##### **a) Paralleli con il caso Kronos**

40 A questo proposito, occorre anzitutto richiamare la sentenza Kronos<sup>14</sup>. All'interno di essa, la Corte si è già occupata della questione se l'esenzione da imposta dei dividendi stranieri da parte di uno Stato membro possa costituire una restrizione alle libertà fondamentali.

41 Nel caso all'epoca in esame, un soggetto passivo si riteneva svantaggiato in quanto in Germania i suoi redditi da dividendi stranieri erano esenti da imposta per il 100 % ed egli non poteva quindi far valere fiscalmente le sue perdite interne<sup>15</sup>. Il Bundesregierung ritiene che la fattispecie qui in esame sia simile nella misura in cui i dividendi percepiti in Francia non sono assoggettati a imposta in Italia. Per il 60 % in parola, i dividendi di cui trattasi sono soggetti soltanto all'imposta alla fonte francese. In altri termini, in ragione dell'applicazione del metodo dell'esenzione non si verifica, in tale misura, alcuna doppia imposizione giuridica.

42 In tale contesto è anzitutto possibile riferire alla fattispecie la seguente affermazione tratta dalla sentenza Kronos:

«Di conseguenza, in una situazione in cui lo Stato membro non eserciti la propria giurisdizione fiscale sui dividendi in entrata, né tassandoli, né prendendoli in considerazione in altro modo in capo alla società

<sup>14</sup> Sentenza Kronos, cit. alla nota 13.

<sup>15</sup> Sentenza Kronos, cit. alla nota 13, punto 58.

beneficiaria, i suoi obblighi, in quanto Stato in cui ha sede la società beneficiaria dei dividendi, non si estendono sino a dover compensare il carico fiscale risultante dall'esercizio delle competenze fiscali di un altro Stato membro o di un altro Stato terzo»<sup>16</sup>.

43 Occorre inoltre osservare che, rispetto alla parte di dividendi esenti da imposta – come nella causa Kronos – all'assenza di rimborso dell'imposta alla fonte francese corrisponde la mancata presa in considerazione dei dividendi ai fini della determinazione della base imponibile in Italia<sup>17</sup>.

44 Si può quindi affermare che, rispetto alla parte in esame esente da imposta in Italia, sussiste un parallelo con la causa Kronos e che – come in quel caso – deve essere negata l'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

#### **b) Altri elementi nella giurisprudenza della Corte**

45 Dalla giurisprudenza della Corte si possono ricavare altri elementi che depongono a favore della correttezza della suddetta posizione.

46 Nella sentenza Meilicke (C-262/09) la Corte ha così stabilito:

«(...) la libera circolazione dei capitali, sancita dall'art. 56, n. 1, CE, non può avere l'effetto di obbligare gli Stati membri ad andare al di là di un annullamento dell'imposta nazionale sul reddito dovuta dall'azionista sui dividendi di origine estera percepiti e a rimborsare un importo che trova la sua origine nel sistema tributario di un altro Stato membro (...), senza che il primo Stato membro subisca una compressione della propria autonomia tributaria a causa dell'esercizio del potere impositivo da parte dell'altro Stato membro (...)»<sup>18</sup>.

47 L'Italia non può quindi essere criticata, sotto il profilo del diritto dell'Unione, per il fatto che essa imputa solo l'imposta che comporta una doppia imposizione. Di contro, l'obbligo di imputare per intero l'imposta alla fonte straniera a prescindere dal proprio livello di imposizione integrerebbe una sovvenzione dell'imposizione di un altro Stato. A questo proposito, occorre richiamare le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Gilly in cui si afferma che:

«Inoltre (...) lo Stato di residenza, se fosse tenuto ad imputare, a titolo di credito d'imposta, un importo superiore a quello della parte dell'imposta nazionale corrispondente ai redditi di provenienza straniera, dovrebbe ridurre in misura corrispondente la sua imposta relativa agli altri redditi, il

<sup>16</sup> Sentenza Kronos, cit. alla nota 13, punto 85.

<sup>17</sup> Sentenza Kronos, cit. alla nota 13, punto 88.

<sup>18</sup> Sentenza Meilicke e a., C-262/09, EU:C:2011:438, punto 33.

che determinerebbe una perdita di introiti fiscali per tale Stato e potrebbe quindi ledere la sua sovranità in materia di imposte dirette»<sup>19</sup>.

48 Considerazione merita anche l'osservazione compiuta nella sentenza Block:

«(...) allo stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto del diritto comunitario, di una certa autonomia in materia e (...), pertanto, non hanno l'obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte dei detti Stati membri della loro competenza fiscale e, conseguentemente, al fine di consentire la detrazione, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, dell'imposta di successione assolta in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'erede risiede»<sup>20</sup>.

49 Inoltre, in particolare dalla sentenza Damseaux, si evince che spetta ad ogni Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell'Unione, il proprio sistema d'imposizione di utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché il tasso d'imposizione che vengono applicati in capo all'azionista beneficiario<sup>21</sup>.

50 Se ne può concludere che uno Stato membro, nella misura in cui non esercita il suo potere impositivo rispetto ai dividendi stranieri, non è tenuto, come Stato in cui ha sede il destinatario dei dividendi, a compensare il carico fiscale derivante dall'esercizio dei poteri impositivi da parte di un altro Stato membro.

### **5. Conclusione intermedia**

51 Il Bundesregierung giunge quindi alla conclusione che, nel caso di specie, non sussiste alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali.

### **III. Considerazioni in via subordinata sulla giustificazione**

52 Tanto premesso, il Bundesregierung prende posizione sulla questione di una possibile giustificazione solo brevemente e unicamente nell'eventualità che la Corte giunga a una diversa conclusione quanto alla sussistenza di una restrizione. In tal caso, occorrerebbe tener conto del fatto che le misure nazionali possono essere compatibili con il diritto dell'Unione anche se possono integrare un ostacolo all'esercizio della libera circolazione dei capitali o renderlo meno attrattivo.

<sup>19</sup> Sentenza Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 48.

<sup>20</sup> Sentenza Block, C-67/08, EU:C:2009:92, punto 31.

<sup>21</sup> Sentenza Damseaux, cit. alla nota 8, punto 25 che richiama le sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, punto 50; Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 5, punto 47 e Orange European Smallcap Fund, cit. alla nota 10, punto 30.

## 1. Obiettivi imperativi di interesse generale

53 A tal fine, le misure restrittive devono anzitutto perseguire un obiettivo imperativo di interesse generale <sup>22</sup>.

### a) Mantenimento della ripartizione del potere impositivo

54 La giurisprudenza della Corte riconosce come obiettivo legittimo in tal senso il mantenimento della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri <sup>23</sup>. Esso mira a salvaguardare la simmetria tra il diritto di imposizione degli utili, da un lato, e la facoltà di deduzione delle perdite, dall'altro <sup>24</sup>.

55 Le disposizioni di diritto italiane e le disposizioni della convenzione rilevanti nel caso di specie perseguono proprio il suddetto obiettivo. La loro coerente applicazione comporta, infatti, che gli utili distribuiti non siano in definitiva gravati sia dall'imposta alla fonte francese che dall'imposta sui redditi italiana.

56 La simmetria richiesta dalla Corte sarebbe invece turbata ove si imponesse – in linea con i ricorrenti – l'imputazione dell'intera imposta alla fonte francese all'imposta sui redditi da essi dovuta in Italia. Ciò comporterebbe infatti che l'Italia, quale Stato di residenza dei ricorrenti, sarebbe obbligata a tener conto (integralmente) della tassazione applicata da un altro Stato membro – nel caso di specie la Francia - benché essa, a sua volta, sulla base delle proprie leggi nazionali, non abbia considerato (integralmente) tali redditi ai fini della quantificazione dell'imposta. Ne conseguirebbe che l'Italia, quale luogo di residenza degli azionisti, dovrebbe imputare l'imposta straniera dovuta sui dividendi e, se del caso, rimborsarla, pur non riscuotendo in proprio alcuna imposta su detti stessi dividendi.

57 Dalla sentenza *Orange European Smallcap Fund*, si evince tuttavia che lo Stato di residenza del destinatario dei dividendi non è obbligato a compensare uno svantaggio fiscale derivante da un'imposizione a catena interamente effettuata dallo Stato membro nel cui territorio è stabilita la società distributrice di tali dividendi, atteso che il primo Stato membro non tassa né prende in considerazione in modo differente, in capo ai soggetti stabiliti nel suo territorio, i dividendi percepiti <sup>25</sup>. Tale considerazione può essere riferita nel caso di specie a fortiori a quel 60 % dell'ammontare lordo dei dividendi che l'Italia non prende in considerazione ai fini della base imponibile per l'imposta sui redditi. Rispetto alla suddetta quota non si verifica, infatti, neppure un'imposizione a catena cosicché manca anche uno svantaggio fiscale per i ricorrenti da essa derivante. Il riconoscimento di un obbligo di compensazione

<sup>22</sup> Sentenza Commissione/Austria, C-10/10, EU:C:2011:399, punto 38.

<sup>23</sup> Sentenza Grünewald, C-559/13, EU:C:2015:109, punto 40.

<sup>24</sup> Sentenza *Nordea Bank Danmark*, C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 32.

<sup>25</sup> Sentenza *Orange European Smallcap Fund*, cit. alla nota 10, punto 41.

sarebbe quindi ancor più ingiustificato che nel caso alla base della sentenza Orange European Smallcap Fund.

### **b) Garanzia della coerenza del regime fiscale italiano**

58 Un altro obiettivo legittimo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte può essere ravvisato, nel caso di specie, nella garanzia della coerenza del regime fiscale italiano <sup>26</sup>.

59 Il motivo di giustificazione in parola presuppone l'esistenza di un nesso diretto tra l'agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale <sup>27</sup>. Dal punto di vista dello Stato membro interessato ciò significa che una normativa favorevole per il soggetto passivo è controbilanciata da una tassazione in capo al medesimo soggetto.

60 Tale condizione è soddisfatta nel caso di specie. Allo «svantaggio» dato dalla mancata imputazione dell'imposta alla fonte francese per il 60 % corrisponde il «vantaggio» della mancata presa in considerazione in Italia delle rispettive entrate in sede di tassazione. La parziale mancata imputazione dell'imposta alla fonte straniera costituisce così la logica contropartita del fatto che i dividendi non sono, per tale quota, neppure assoggettati a tassazione nel territorio nazionale.

61 Nel caso di specie sussiste quindi la necessaria coerenza.

### **2. Adeguatezza**

62 La disciplina stabilita nel diritto italiano e nella convenzione è anche adeguata a conseguire gli obiettivi citati in quanto opera in modo perfettamente simmetrico <sup>28</sup>, omettendo l'imputazione dell'imposta alla fonte francese soltanto rispetto a quella parte dei dividendi che non sono inclusi in Italia nella base imponibile dell'imposta sui redditi.

### **3. Proporzionalità**

63 Il Bundesregierung ritiene che sia garantito anche il principio della proporzionalità, che deve essere altresì rispettato <sup>29</sup>. Le disposizioni qui in esame sull'imputazione dell'imposta estera alla fonte non eccedono infatti quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi con esse perseguiti. Non è dato sapere, in particolare, con quali altre misure meno restrittive sarebbe stato possibile garantire la simmetria – tra il diritto di imposizione degli utili e la facoltà di deduzione delle perdite - affrontata al paragrafo 54.

<sup>26</sup> Sentenza *Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt*, C-157/07, EU:C:2008:588, punti 42 e seg.

<sup>27</sup> Sentenza *Santander Asset Management SGIC*, C-338/11, EU:C:2012:286, punto 51.

<sup>28</sup> Sentenza *Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt*, cit. alla nota 26, punto 44.

<sup>29</sup> Sentenza *Commissione/Austria*, cit. alla nota 22, punto 38.

#### **4. Conclusione intermedia**

64 Nell'ipotesi in cui la Corte giungesse alla conclusione che, nel procedimento principale, sussiste una restrizione alla libera circolazione dei capitali, tale restrizione dovrebbe essere considerata come giustificata.

#### **E. CONCLUSIONE**

65 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Bundesregierung ritiene che occorra rispondere alla questione pregiudiziale come segue:

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE non ostano a una disciplina, risultante dalle disposizioni di diritto di uno Stato membro e da una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione conclusa da tale Stato con un altro Stato membro, in base alla quale nel caso di una persona residente nel primo Stato membro citato che percepisce, quale azionista, da una società avente la propria sede nel secondo succitato Stato membro, dividendi tassati in entrambi gli Stati, la doppia imposizione non è eliminata prevedendo che nello Stato di residenza l'imposta sia imputata quantomeno nella misura in cui essa è stata versata nello Stato della società distributrice.

[firma]

Dr. Björn Beutler, LL.M.